



# LA NUOVA IRPEF

Artt.11,13 e 15,16 ter TUIR

Art.1, commi da 2 a 11, 13 e 229, Legge n.207/2024

# BONUS EDILIZI

Art.14 e 16 bis TUIR

Art.1, commi da 54 a 56

1

**RELATORE:**

**ANTONELLA DE RUSSIS**

**COMPONENTE COMMISSIONE II.DD. ODCEC Bari**

# IN SINTESI....



2

- ✓ **«stabilizzazione a regime»** delle soglie di reddito con le relative aliquote IRPEF nonché della misura delle detrazioni per lavoro dipendente;
- ✓ **Bonus o somma integrativa**, pari ad una percentuale del reddito per i soggetti con reddito complessivo fino a **€20.000**;
- ✓ **Ulteriore detrazione** rapportata al periodo di lavoro per i titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a **€ 20.000 fino a €40.000**;
- ✓ Nuovi **limiti alla detrazione** delle spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a **€75.000** di importo variabile in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare;
- ✓ Innalzamento da € 800 a € 1000 dell'ammontare massimo delle spese di istruzione detraibili;
- ✓ Innalzamento da € 1000 a €1.100 della detrazione forfettaria per il mantenimento dei cani guida dei non vedenti.
- ✓ Nuove limitazioni alla detrazione per **figli a carico fino a 30 anni**, esclusi i disabili e per gli altri familiari solo se ascendenti conviventi;

# NUOVI SCAGLIONI – ALIQUOTE – DETRAZIONI

## Art.1, comma 2 L.207/2024



3

- Scaglioni di reddito e aliquote Art. 11, comma1 TUIR

2023		DAL 2024	
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 28.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	25%		
Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%	Oltre € 50.000	43%

- Detrazioni lavoro dipendente Art.13, comma1 TUIR

2023		2024 e dal 2025	
Reddito	Detrazione	Reddito	Detrazione
Non superiore a €15.000	€1.880	Non superiore a €15.000	€1.955
Superiore a € 15.000 ma non €28.000	$€ 1.910 + € 1.190 \times \left[ \frac{(28.000 - \text{reddito complessivo})}{13.000} \right]$		
Superiore a € 28.000 ma non a € 50.000	$€ 1.910 \times \left[ \frac{(50.000 - \text{reddito complessivo})}{22.000} \right]$		

# NUOVI SCAGLIONI – ALIQUOTE – DETRAZIONI

## Art.1, comma 2 L.207/2024



4

- Detrazioni lavoro dipendente Art.13, comma1 TUIR

Alcune precisazioni....

- ❖ La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690,00 o nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato non può essere inferiore a € 1.380;
- ❖ Se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a €35.000, la detrazione è aumentata di €65;
- ❖ In caso di cessazione di rapporto di lavoro in corso d'anno, le detrazioni devono essere ragguagliate ai giorni di effettivo lavoro, così anche, al contratto a t. determinato di durata inferiore ai 365 giorni.

# BONUS O SOMMA INTEGRATIVA

## Art.1, comma 3,4,5 e 9 L.207/2024



5

### TRATTAMENTO INTEGRATIVO Art.1, comma 3 recita:

«**3.** All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del [decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2020, n. 21](#), in materia di trattamento integrativo per titolari di redditi di lavoro dipendente, dopo le parole: «della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico,» sono inserite le seguenti: «diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno,».

$1955-75=1880$ ;  $(1880/23)*100=8.174$  (reddito minimo per beneficiare del trattamento integrativo),

Per i titolari di **reddito complessivo annuo non superiore ad € 15.000**, ai quali viene riconosciuto un «BONUS IRPEF» nella misura di € 1.200 (art.1, comma 1 DL n.3/2020), il legislatore conferma la **stabilizzazione a regime** della condizione prevista per il 2024 dall'art.1, comma 3, D.Lgs.n.216/2023, prevedendo un **meccanismo correttivo** a seguito della revisione delle aliquote e degli scaglioni irpef e delle detrazioni, in base al quale **la verifica della presenza di ritenute irpef lorde di importo superiore alle detrazioni spettanti** va effettuato **considerando la detrazione vigente nell'anno 2023 pari a € 1880** e non quella effettivamente applicata in sede di tassazione del reddito nell'anno 2024 e 2025 pari a € 1955.

Rimangono confermate le regole di determinazione della misura.

# BONUS O SOMMA INTEGRATIVA

## Art.1, comma 3,4,5 e 9 L.207/2024



6

### **SOMMA INTEGRATIVA** Art.1, commi 4,5 e 9:

Inoltre la legge di Bilancio 2025 riconosce ai soli **titolari di reddito di lavoro dipendente** (di cui all'art.49 del TUIR) esclusi quelli da pensione, **con reddito complessivo non superiore a € 20.000**, una **somma che non concorre alla formazione del reddito, che si aggiunge al trattamento integrativo**, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente le seguenti percentuali:

<b>Reddito di lavoro dipendente</b>	<b>% del reddito di lavoro dipendente</b>
Fino a € 8.500	7,1%
Oltre 8.500 fino a € 15.000	5,3%
Oltre 15.000 e fino a € 20.000	4,8%

**N.B.** Al solo fine dell'individuazione della percentuale, il reddito di lavoro dipendente va rapportato all'intero anno.

La somma integrativa non spetta ai percipienti di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, ovvero co.co.co e amministratori con compenso per i quali continua ad essere applicata la normativa relativa al «trattamento integrativo»

Il comma 9 specifica che:

- ❖ La quota di reddito esente dei c.d. «impatriati» (di cui agli art.44, DL n. 78/2010, 16, D.Lgs. n. 147/2015 e 5, D.Lgs. N. 209/2023) concorre all'ammontare sia del reddito complessivo che del reddito di lavoro dipendente;
- ❖ Il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze e al lordo dei redditi da sostitutiva (forfettari e cedolare secca)

# ULTERIORE DETRAZIONE IRPEF

## Art.1, comma 6 e 9 L.207/2024



7

### ULTERIORE DETRAZIONE IRPEF Art.1, commi 4,5 e 9:

La legge di Bilancio 2025 riconosce ai soli **titolari di reddito di lavoro dipendente** (di cui all'art.49 del TUIR) esclusi quelli da pensione, **con reddito complessivo superiore a € 20.000 e fino a €40.000**, una **ulteriore detrazione IRPEF, aggiuntiva dall'imposta lorda**, rapportata al periodo di lavoro, di ammontare variabile in base al reddito complessivo

Reddito complessivo	Ulteriore detrazione
Oltre €20.000 fino a € 32.000	€1.000
Oltre €32.000 fino a € 40.000	€ 1.000x $\left[ \frac{40.000 - \text{reddito complessivo}}{8000} \right]$

L'ulteriore detrazione è da rapportare al periodo di lavoro

Il comma 9 specifica che:

- ❖ La quota di reddito esente dei c.d. «impatriati» (di cui agli art.44, DL n. 78/2010, 16, D.Lgs. n. 147/2015 e 5, D.Lgs. N. 209/2023) concorre all'ammontare sia del reddito complessivo che del reddito di lavoro dipendente;
- ❖ Il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze.



## BONUS E ULTERIORE DETRAZIONE IRPEF

Ipotesi con reddito di lavoro dipendente unico reddito e retribuzione al lordo dei contributi IVS a carico del lavoratore

8

	2024	2025	differenza
<b>Retribuzione annua lorda 10.000</b>			
Contributi Inps	272,84	919	646,16
Imponibile fiscale	9.727,16	9.081	-646,16
IRPEF lorda	2.237,25	2.088,63	-148,62
Detrazione lavoro dipendente	1.955	1.955	-
BONUS	-	481,29	481,29
ULTERIORE DETRAZIONE	-	-	-
IRPEF NETTA	282,25	133,63	-148,62
Trattamento integrativo	1.200	1.200	-
Importo netto	10.644,91	10.628,66	<b>-16,25</b>

FONTE: QUADERNI EUTEKNE «La legge di bilancio 2025 e il DL collegato»



# BONUS E ULTERIORE DETRAZIONE IRPEF

Ipotesi con reddito di lavoro dipendente unico reddito e retribuzione al lordo dei contributi IVS a carico del lavoratore



9

	2024	2025	differenza
<b>Retribuzione annua lorda 20.000</b>			
Contributi Inps	545,69	1.838	1.292,31
Imponibile fiscale	19.454,31	18.162	-1.292,31
IRPEF lorda	4.474,49	4.177,26	-297,23
Detrazione lavoro dipendente	2.692,25	2.810,55	118,3
BONUS	-	871,77	871,77
ULTERIORE DETRAZIONE	-	-	-
IRPEF NETTA	1.782,24	1.366,71	-415,53
Trattamento integrativo	-	-	-
Importo netto	17.672,07	17.667,06	<b>-5,01</b>

FONTE: QUADERNI EUTEKNE «La legge di bilancio 2025 e il DL collegato»



## BONUS E ULTERIORE DETRAZIONE IRPEF

Ipotesi con reddito di lavoro dipendente unico reddito e retribuzione al lordo dei contributi IVS a carico del lavoratore

10

	2024	2025	differenza
<b>Retribuzione annua lorda 30.000</b>			
Contributi Inps	1.095,46	2.757	1.661,54
Imponibile fiscale	28.904,54	27.243	-1.661,54
IRPEF lorda	6.756,59	6.265,89	-490,7
Detrazione lavoro dipendente	1.896,46	2.044,29	147,83
BONUS	-	-	-
ULTERIORE DETRAZIONE	-	1.000	1.000
IRPEF NETTA	4.860,13	3.221,6	-1.638,53
Trattamento integrativo	-	-	-
Importo netto	24.044,41	24.021,40	<b>-23,01</b>

FONTE: QUADERNI EUTEKNE «La legge di bilancio 2025 e il DL collegato»



## BONUS E ULTERIORE DETRAZIONE IRPEF

Ipotesi con reddito di lavoro dipendente unico reddito e retribuzione al lordo dei contributi IVS a carico del lavoratore

11

	2024	2025	differenza
<b>Retribuzione annua lorda 40.000</b>			
Contributi Inps	3.676	3.676	-
Imponibile fiscale	36.324	36.324	-
IRPEF lorda	9.353,4	9.353,4	-
Detrazione lavoro dipendente	1.187,32	1.187,32	-
BONUS	-	-	-
ULTERIORE DETRAZIONE	-	495,50	459,50
IRPEF NETTA	8.166,13	7.706,58	-459,50
Trattamento integrativo	-	-	-
Importo netto	28.157,92	28.617,42	<b>495,5</b>

FONTE: QUADERNI EUTEKNE «La legge di bilancio 2025 e il DL collegato»



## DETRAZIONI FIGLI A CARICO

### Integrazione alla lettera c) dell'art.12 TUIR

- ❖ È riconosciuta per i figli «di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata» ai sensi dell'art.3, Legge n.104/92;
- ❖ Non spetta ai contribuenti che non sono cittadini italiani /UE/SEE per i familiari residenti all'estero;
- ❖ Può ora essere fruita anche con riferimento ai «**figli conviventi del coniuge deceduto**»

## DETRAZIONI ALTRI FAMILIARI A CARICO

È confermata la riscrittura dell'art. 12, comma 1, lett. d), TUIR, a seguito della quale la **detrazione di € 750 prevista per gli "altri familiari"** a carico è riconosciuta **soltanto per ciascun ascendente convivente** con il contribuente.

L'ambito di applicazione della detrazione è pertanto circoscritto ad una cerchia di familiari più ristretta (i soli ascendenti) rispetto al passato; la precedente formulazione prevedeva la fruizione di tale detrazione per ogni altra persona indicata nell'art. 433, C.c. convivente con il contribuente o che percepisce assegni alimentari non risultanti da Provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

# RIORDINO DETRAZIONI IRPEF

Art.1, commi 10,11,13 e 229 L.207/2024



13

## Introduzione del **nuovo art. 16-ter TUIR:**

- ❖ **Detraibilità degli oneri/spese** in presenza di redditi **superiori a € 75.000**;
- ❖ **Detrazioni** previste per **figli a carico**.

I contribuenti con **reddito complessivo superiore a € 75.000** possono **dedurre dall'IRPEF LORDA oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un importo massimo** in base all'ammontare del reddito e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico.

### Come si calcola l'importo massimo di spesa detraibile?

<b>IMPORTO BASE</b> Variabile in base al reddito complessivo	X	<b>COEFFICIENTE</b> Variabile in base al reddito complessivo	
			
Oltre 75.000 fino a €100.000	€ 14.000	0 figli	0,50
Oltre €100.000	€ 8.000	1 figlio	0,70
		2 figlio	0,85
		• 3 o più • Almeno 1 figlio disabile	1

Il reddito complessivo è al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenza

## RIORDINO DETRAZIONI IRPEF

14

Art.1, commi 10,11,13 e 229 L.207/2024



### Reddito complessivo **Oltre € 75.000** fino a € 100.000

0	14.000 x 0,50	<b>€ 7.000</b>	Importo max spesa / onere detraibile
1	14.000 x 0,70	<b>€ 9.800</b>	
2	14.000 x 0,85	<b>€ 11.900</b>	
3	14.000 x 1	<b>€ 14.000</b>	

o più / disabile

### Reddito complessivo **Oltre € 100.000**

0	8.000 x 0,50	<b>€ 4.000</b>
1	8.000 x 0,70	<b>€ 5.600</b>
2	8.000 x 0,85	<b>€ 6.800</b>
3	8.000 x 1	<b>€ 8.000</b>

o più / disabile

# RIORDINO DETRAZIONI IRPEF

15

Art.1, commi 10,11,13 e 229 L.207/2024



## SPESE/ONERI DETRAIBILI ESCLUSI

E' confermato che non concorrono all'ammontare massimo di spesa/onere detraibile nel rispetto del nuovo limite previsto dall'art. 16-ter TUIR

- ❖ Le **spese sanitarie**, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. C) TUIR;
- ❖ Le **spese per investimenti in start-up innovative**, detraibili ex artt.29 e 29-bis, DL N.179/2012
- ❖ Le **spese per investimenti in PMI innovative**, detraibili ex art.4, commi 9 e 9-ter, DL N.3/2015;
- ❖ Tutte le spese inerenti a **contratti consolidati al 31.12.24 ES**. Gli **interessi passivi/oneri accessori/quote di rivalutazione** relativi a **mutui agrari e mutui ipotecari** per l'acquisto/costruzione dell'abitazione principale **contratti fino al 31.12.2024**; I **premi di assicurazione**, detraibili ex art.15, comma 1, lett f) e f-bis), TUIR, relativi a **contratti stipulati fino al 31.12.2024**. ecc....;
- ❖ Le **rate delle spese per interventi di recupero edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR o altre disposizioni normative, **sostenute fino al 31.12.2024**.

### DETRAZIONE SPESE DI ISTRUZIONE – comma 13

- ❖ aumento da € 800 a € 1.000 dell'importo massimo delle spese di istruzione detraibili, relative alla frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

### DETRAZIONE SPESE MANTENIMENTO CANI GUIDA – comma 229

- ❖ aumento della detrazione IRPEF da € 1000 a €1100 per le spese di mantenimento dei cani guida dei soggetti non vedenti.

# RIORDINO DETRAZIONI IRPEF

Art.1, commi 10,11,13 e 229 L.207/2024

16



Quindi, a partire **dal 2025**, il calcolo della **detrazione** spettante per oneri e spese, è quindi soggetto:

- Alla **rimodulazione della detrazione** di cui al comma 629, Legge n.160/2019, che agisce per i redditi **oltre € 120.000**, fino all'azzeramento delle detrazioni spettanti oltre € 240.000, limitatamente alle spese disciplinate dall'art.15, TUIR.

Da questo meccanismo di **rimodulazione** continuano ad essere **escluse le detrazioni** spettanti per **interventi edilizi** sugli immobili;

240.000 – reddito complessivo

120.000 euro

- Al **riordino delle detrazioni** di cui al comma 2 del nuovo art.16-ter TUIR, che si sostanzia nella verifica del rispetto di un **importo massimo**, determinato in base al reddito e al coefficiente familiare del contribuente che presenta un **reddito oltre €75.000**.

Al contrario di quanto disposto dalle misure precedenti, l'art.16-ter, TUIR **prevede l'applicazione dell'ammontare massimo anche alla generalità delle detrazioni edilizie** relative a spese sostenute a partire dal 2025.

Rimangono espressamente **escluse le rate di detrazione** relative a **spese sostenute entro il 31 dicembre 2024**.





RIORDINO DETRAZIONI IRPEF  
Art.1, commi 10,11,13 e 229 L.207/2024

17

**CI CHIEDIAMO Da 120.000 a 240.000 di reddito complessivo si applica la nuova o la vecchia limitazione delle detrazioni?**

**Non lo sappiamo, attendiamo chiarimenti**

**Nell'attesa l'esempio seguente potrebbe essere una valida soluzione**



## RIORDINO DETRAZIONI IRPEF

18

Art.1, commi 10,11,13 e 229 L.207/2024

### ESEMPIO....

Ipotizziamo che un contribuente presenti per il 2025 un reddito complessivo pari a € 145.000 e abbia un figlio a carico che non versa in condizioni di disabilità.

*Nel 2025 detto contribuente ha sostenuto le seguenti spese:*

- € 2.500,00 per spese di istruzione universitaria per il figlio a carico;
- € 530,00 per spese funebri;
- € 73.000,00 per l'installazione di un ascensore presso il suo stabile (**intervento di eliminazione delle barriere architettoniche**, agevolabile ai sensi dell'art. 119-ter, D.L. n. 34/2020).

Fonte Seac



## RIORDINO DETRAZIONI IRPEF

19

Art.1, commi 10,11,13 e 229 L.207/2024

Con riguardo alle **spese d'istruzione universitaria** e le **spese funebri**, sarà necessario preliminarmente operare

la "**rimodulazione**" della **detrazione**, in quanto il reddito complessivo supera € 120.000,00, nel seguente modo:

- detrazione potenziale:  $(€ 2.500,00 + € 530,00) \times 19\% = € 576,00$  (arrotondato);
- detrazione effettiva:  $€ 576,00 \times \frac{(€ 240.000,00 - € 145.000,00)}{€ 120.000,00} = € 456,00$

A tale somma si aggiunge la quota annuale di **detrazione (75%)** spettante per l'intervento di **eliminazione delle barriere architettoniche**, vale a dire  $€ 73.000,00 : 10 \times 75\% = € 5.475,00$

Il totale delle detrazioni spettanti sarà quindi pari a  $€ 456,00 + € 5.475,00 = € 5.931,00$ .

A questo punto, tuttavia, è necessario **verificare il rispetto dell'ammontare massimo di detrazione**.

Considerando che il contribuente ha un reddito superiore a € 100.00,00 e presenta un figlio a carico (non disabile)

si considera l'**importo base, pari a € 8.000**, da **moltiplicare per il coefficiente familiare pari a 0,70**.

Il **limite massimo di detrazione** è pari quindi a **€ 5.600,00**.

Il contribuente, presentando un reddito elevato, **non potrà quindi beneficiare di una parte della detrazione** che gli sarebbe ordinariamente spettata:  $€ 5.931,00 - € 5.600,00 = € 331,00$ .

Fonte Seac



# BONUS EDILIZI

Legge n.207/2024

20

Commissione Imposte Dirette ODCEC Bari

# IN SINTESI....



- ✓ Detrazioni per recupero del patrimonio edilizio
- ✓ Detrazione per risparmio energetico (Ecobonus)
- ✓ Detrazione per interventi antisismici (Sisma bonus)
- ✓ Detrazione per acquisto di mobili e elettrodomestici (Bonus arredo)
- ✓ Detrazione per interventi energetici e antisismici (Superbonus)
- ✓ Accesso alla detrazione «vincolato» per spese 2025
- ✓ Rateizzazione lunga (10 quote) per spese 20223
- ✓ Altre tipologie di interventi.



## DETRAZIONE PER RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Art1, comma55 L. 207/2024 sostituisce il comma 1,art.16, D.l.n.63/2013

Secondo l'art. 16-bis, TUIR, le spese sostenute per interventi di **recupero del patrimonio edilizio** sono detraibili al **36%**, nel limite di spesa di **€48.000** per unità immobiliare. Tale disciplina, in realtà, è stata applicata **solo nei primi mesi del 2012**, in quanto il Legislatore, con l'art.11, D.L.n. 83/2012, ha previsto, per le spese sostenute **dal 26 giugno 2012**:

- L'aumento al **50%** della detrazione spettante e
- l'aumento del **limite massimo** di spesa agevolabile da **€48.000 a € 96.000**, per ciascuna unità immobiliare.

Successivamente, l'articolo 16, D.L.n.63/2013:

- ha confermato dette **misure «maggiorate»** (detrazione 50% e limite di spesa di €96.000) fino al 31 dicembre 2013 e
- ha introdotto (comma 1-bis) una disciplina speciale per gli interventi di adozione di misure antisismiche effettuati su immobili siti nelle zone sismiche 1,2 e 3 (c.d. **«sisma bonus»**)

Le successive Leggi di Stabilità/Leggi di Bilancio **hanno costantemente prorogato le citate previsioni di favore fino al 2024** (da ultimo la proroga è stata prevista dalla Legge n.234/2021). In assenza di interventi normativi, pertanto, **dal 2025** la detrazione sarebbe dovuta tornare alle misure a regime previste dal TUIR (aliquota 36% e spesa massima € 48.000)



## DETRAZIONE PER RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Art1, comma55 L. 207/2024 sostituisce il comma 1,art.16, D.l.n.63/2013

❖ **Le spese sostenute nel 2025**, aliquota del **36%**, nel **limite di spesa di €96.000**.

Ad esclusione degli interventi eseguiti **sull'abitazione principale** da parte dei **proprietari** o dei titolari di un diritto reale di godimento, la cui percentuale è innalzata al **50%** con limite di spesa invariato.

N.B. : sono **esclusi** i **detentori** dell'immobile e i **familiari conviventi**, i quali potranno godere del beneficio base pari al 36%,

❖ **Le spese sostenute nel 2026 e nel 2027**, aliquota del **30%**, nel **limite di spesa di € 96.000**.

Ad esclusione degli interventi eseguiti sull'abitazione principale da parte dei proprietari o dei titolari di un diritto reale di godimento, la cui percentuale è innalzata al 36% con limite di spesa invariato.

❖ **Le spese sostenute dal 2028 e fino al 2033**, aliquota al 30% per tutti, nel limite di spesa di € 48.000. Salvo nuove modifiche alla disciplina dell'art.16-bis, TUIR, l'aliquota dovrebbe tornare al 36% dal 2034.

Invece, per quanto riguarda gli **interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente** con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, la detrazione rimane al **50%** senza scadenza temporale (art.16 bis TUIR, comma 3 bis)



## DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO (ECOBONUS)

Art1, comma55 L. 207/2024 introduce il nuovo comma 3-quinques all'art.14 D.L. n.63/2013

La detrazione per interventi di **risparmio energetico è stata introdotta dalla Legge n.296/2006.**

Prevista inizialmente solo per il periodo di imposta 2007, detta agevolazione **è stata prorogata di anno in anno** fino all'intervento del **D.L. n.63/2013** che ha disposto l'aumento della percentuale di detrazione dal **55% al 65%** per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 e confermate dalle successive leggi di stabilità.

LA manovra introduce il **nuovo comma 3-quinques** all'art.14 D.L. n.63/2013

❖ **Le spese sostenute nel 2025**, aliquota del **36%** per tutte le tipologie di interventi agevolati. Ad esclusione degli interventi eseguiti **sull'abitazione principale** da parte dei **proprietari** o dei titolari di un diritto reale di godimento, la cui percentuale è innalzata al **50%**

❖ **Le spese sostenute nel 2026 e nel 2027**, aliquota del **30%** Ad esclusione degli interventi eseguiti **sull'abitazione principale** da parte dei proprietari o dei titolari di un diritto reale di godimento, la cui percentuale è innalzata al **36%** con limite di spesa invariato.

Invece, sono **ESCLUSI** gli **interventi di sostituzione** degli impianti di climatizzazione invernale **con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili** (caldaie a gas).

Salvo ulteriori proroghe, la detrazione per interventi di risparmio energetico **non sarà più ammessa** in relazione alle spese sostenute a partire **dal 1 gennaio 2028.**





## DETRAZIONE PER interventi antisismici (Sisma bonus)

Art1, comma55 L. 207/2024 comma 1-septies  
all'art.16

La detrazione al 65% per interventi di risparmio energetico è stata introdotta dal D.L. n.63/2013 nel limite di spesa di € 96.000 delle spese sostenute per **interventi di adozione di misure antisismiche** effettuati su **edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità** (zone1e2). Successivamente la Legge n.232/2016, dal 2017 al 2021 ha **abbassato** la percentuale di detrazione dal 65 al **50%**, fermo restando il limite di spesa. La legge n.234/2021 aveva **prorogato** l'operatività dell'agevolazione fino al **31 dicembre 2024** con le medesime modalità.

LA manovra introduce il **nuovo comma 1-septies** all'art.16 D.L. n.63/2013

❖ **Le spese sostenute nel 2025**, aliquota del **36%** per tutte le tipologie di interventi agevolati.

Ad esclusione degli interventi eseguiti **sull'abitazione principale** da parte dei **proprietari** o dei titolari di un diritto reale di godimento, la cui percentuale è innalzata al **50%**

❖ **Le spese sostenute nel 2026 e nel 2027**, aliquota del **30%**

Ad esclusione degli interventi eseguiti **sull'abitazione principale** da parte dei proprietari o dei titolari di un diritto reale di godimento, la cui percentuale è innalzata al **36%** con limite di spesa invariato.

**Il limite di spesa per gli interventi sismabonus rimane confermato a € 96.000.**

## DETRAZIONI PER ACQUISTO DI MOBILI E ELETTRODOMESTICI (BONUS ARREDO)



L'art.16, comma 2, D.L. 4 giugno 2013, n.63, aveva disposto la detraibilità nella misura del 50% e fino ad un massimo di € 10.000, delle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati agli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. «**bonus arredo**»)

Le successive leggi di Bilancio hanno costantemente prorogato l'agevolazione in esame, modificando tuttavia il **limite massimo di spesa agevolabile**.

Per le **spese sostenute nel 2024**, era prevista la percentuale di detrazione al **50%** ed un **limite di spesa di € 5.000**, mentre per il 2023 era €8.000

Il comma 55, art.1, Legge di BILANCIO 2025, **proroga al 2025 il c.d. «bonus arredo»** per agevolare l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad un immobile oggetto di interventi di recupero edilizio o antisismici. \*

**E' confermata la percentuale di detrazione al 50% ed il limite di spesa a € 5.000**

\*N.B. per lavori iniziati, quindi con presentazione di CILA-S dal 1 gennaio 2024.



## DETRAZIONE PER INTERVENTI ENERGETICI E ANTISISMICI (SUPERBONUS)

Comma 56, art.1 L.207/2024

Il comma 56, art.1, Legge di Bilancio 2025, introduce il **nuovo comma 8-bis** all'art.119, D.L. 34/2020 che riduce ulteriormente la portata del superbonus, **limitando la fruizione ai soli interventi già avviati** ed inibendo la possibilità di accedervi per opere nuove. E' infatti previsto che la detrazione del **65% per le spese sostenute nel 2025** spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del **15 ottobre 2024**, risulti:

- ✓ Presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-S), di cui al comma 13-ter, art.119, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- ✓ Adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA-S, se gli interventi sono effettuati dai **condomini**;
- ✓ Presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

### RATEIZZAZIONE LUNGA (10 QUOTE) PER SPESE 2023

Il comma 3-sexies, art.2, D.L.n.11/2023 aveva previsto la facoltà per il contribuente di ripartire il superbonus per spese sostenute **esclusivamente nel 2022 in 10 quote annuali** (in luogo delle 4 ordinarie) a partire dal periodo d'imposta 2023.

La fruizione decennale della detrazione è in seguito divenuta obbligatoria a partire dalle spese sostenute nel 2024 ad opera del comma 4, art.4-bis, D.L.n.39/2024.

Il comma 56, art.1, Legge di Bilancio 2025, introducendo il nuovo comma 8-sexies, **estende la facoltà di «spalmare» su 10 anni** la fruizione del superbonus anche con riguardo alle **spese sostenute nel 2023**

## DETRAZIONE PER INTERVENTI ENERGETICI E ANTISISMICI (SUPERBONUS)

Comma 56, art.1 L.207/2024



### RATEIZZAZIONE LUNGA (10 QUOTE) PER SPESE 2023

L'opzione è **irrevocabile** e andrà **esercitata** tramite una **dichiarazione dei redditi 2024** (periodo d'imposta 2023) integrativa da inviare, in deroga a quanto previsto dall'art.2, comma8, D.P.R.n.322/1998, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Qualora dalla dichiarazione integrativa dovesse emergere una **maggiore imposta dovuta**, quest'ultima è versata, **senza applicazione di sanzioni e interessi**, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.

### ALTRE TIPOLOGIE DI INTERVENTI

Non è oggetto di proroga il cd. «**Bonus Verde**», ovvero la possibilità di detrarre dall'IRPEF il **36% delle spese sostenute** (nel limite massimo di **€5000**) per gli interventi di **sistemazione a verde di aree scoperte private e realizzazioni di coperture a verde e giardini pensili**.

Tale detrazione ha quindi esaurito il proprio periodo di efficacia al **31 dicembre 2024**.

Le spese sostenute dal 1 gennaio 2025 non fruiscono di alcuna agevolazione.

Prosegue invece senza modifiche la **detrazione per superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche** al 75%, di cui all'art.11—ter, D.L. n.34/2020 che sarà ancora fruibile per il 2025, nei limiti di spesa già previsti



## LA NUOVA IRPEF, IL RIORDINO DELLE DETRAZIONI E I BONUS EDILIZI

Bari, 12 Febbraio 2025

Commissione Imposte Dirette Odcec Bari  
A cura Di Antonella De Russis

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE